

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	6/2014
TITOLO	2014.1.10.19.1
	2014.1.10.4.1
LEGISLATURA	IX


Il giorno 21 febbraio 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: Nuovo Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (Rai).





OGGETTO: Nuovo Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (Rai).

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge regionale del 30 gennaio 2001, n. 1 (*Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)*), come modificata dalla legge regionale del 31 ottobre 2002, n. 27 (*Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, concernente Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)*) e dalla legge regionale del 21 dicembre 2007, n. 27 (*Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) e dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)*);

VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modifiche ed integrazioni, recante *Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva* (G.U. n. 102 del 17.04.1975);

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, recante *Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato* (G.U. n. 185 del 09.08.1990 - Suppl. Ordinario n. 53);

VISTO il *Regolamento per l'accesso al Servizio Radiotelevisivo Pubblico*, emanato in data 30 gennaio 2001 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (G.U. n. 67 del 21.03.2001);

VISTO il *Regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo*, approvato il 30 aprile 1976, e successivamente modificato, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (G.U. n. 128 del 15.05.1976);

VISTO il *Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (Rai)*, pubblicato sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 1 del 3 gennaio 2007;

VISTE le Deliberazioni Corecom 16/II/2005 del 15.07.2005 e n. 15/II/2006 del 06.11.2006, con le quali è stato approvato e modificato il *Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico*;

VALUTATA l'esigenza di apportare alcune ulteriori rettifiche ed integrazioni di carattere tecnico, volte a semplificare le procedure per l'attuazione del diritto d'accesso;


A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale della Concessionaria del Servizio pubblico (Rai)*, così rettificato ed integrato - allegato alla presente delibera - , quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;




Viale Aldo Moro, 44 – 40127 – Bologna tel. 051 527 6377/6597 fax 051 527 5059
corecom@regione.emilia-romagna.it
PEC: corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/corecom




2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente dell'Assemblea Legislativa, alla Concessionaria Rai dell'Emilia-Romagna e alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
3. di disporre, inoltre, la pubblicazione del Regolamento approvato con il presente atto sul B.U.R. Emilia-Romagna e sul sito Internet del Corecom.

Bologna, 21 febbraio 2014

Il Segretario
Primarosa Fini


La Presidente
Giovanna Cosenza



**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE
TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO
RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)**

*Approvato con delibera Corecom n. 16/II/2005 del 15.07.2005,
modificato con delibera Corecom n. 15/II/2006 del 6.11.2006 e modificato con
delibera Corecom n. 6 del 21.02.2014.*


Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (Rai) (di seguito denominata Concessionaria), ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (*Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*), dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*) e dell'art. 13, comma 2, lett. l) della legge regionale del 30 gennaio 2001, n. 1 (*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)*), nonché in attuazione del *Regolamento per l'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo*, approvato dalla Sottocommissione permanente per l'accesso, presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il 30 gennaio 2001, e degli artt. 7 e 8 del *Regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo*, approvato il 30 aprile 1976 e successivamente modificato.

Art. 2
(Soggetti legittimati all'accesso)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono legittimati a presentare domanda di accesso i seguenti soggetti:

- a) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali (regionali, provinciali e comunali);
- b) autonomie locali e loro organizzazioni associative in ambito regionale;
- c) sindacati nazionali - loro articolazioni regionali;



- d) confessioni religiose - loro articolazioni regionali;
- e) movimenti politici - loro articolazioni regionali;
- f) enti e associazioni politiche e culturali in ambito regionale;
- g) associazioni del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute in ambito regionale;
- h) gruppi etnici e linguistici in ambito regionale;
- i) altri gruppi di rilevante interesse sociale, in ambito regionale.

Art. 3
(Richieste di accesso)


1. I soggetti di cui all'articolo precedente che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Emilia-Romagna dalla sede regionale della Concessionaria, devono presentare richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom).

2. La richiesta, compilata in modo distinto per l'accesso alla radio e per l'accesso alla televisione e redatta in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere:

- a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente, istituto o associazione;
- b) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 103/1975 e la sottoscrizione, autocertificata dalla fotocopia di un documento valido, del suo legale rappresentante;
- c) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione, nonché l'accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione autocertificata dalla fotocopia di un documento valido. Detto responsabile può coincidere con il soggetto di cui alla lettera b);
- d) la documentazione utile ad illustrare l'attività svolta, nonché altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza organizzativa dell'ente, istituto o associazione;
- e) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e

2





informativo del programma di accesso proposto;

f) il contenuto, in sintesi, del programma dell'accesso proposto, la sua durata e le modalità di realizzazione;

g) l'impegno del soggetto richiedente o del responsabile ad evitare, durante la trasmissione del programma - pena l'esclusione - , ogni forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 103/1975.

3. Per ogni piano trimestrale può essere presentata una sola domanda.

Art. 4

(Presentazione della domanda di accesso)

1. La richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo fax o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC o consegnata a mano, entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda. Agli effetti del presente comma, il sabato è considerato giorno festivo.


2. Le richieste di accesso pervenute entro i termini al Corecom sono acquisite al protocollo e sono inserite, con numerazione progressiva, nella graduatoria riferita al trimestre in corso, previo riscontro della regolarità delle richieste stesse. Le richieste pervenute fuori termine sono prese in esame per il piano delle trasmissioni del trimestre successivo. In caso, invece, di domanda incompleta, la Struttura amministrativa di supporto al Comitato richiede le integrazioni necessarie. Una volta acquisite, nel rispetto del termine stabilito dalla Struttura, le stesse consentono l'ammissione della domanda; trascorso tale termine senza che siano state prodotte le integrazioni richieste, la domanda si intende respinta.

Art. 5

(Esame delle richieste di accesso)

1. Ai fini delle deliberazioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento, il Direttore della Struttura amministrativa del Corecom procede all'istruttoria delle singole domande e riferisce al Comitato l'esito del procedimento istruttorio, ai fini della deliberazione.

2. Il Comitato delibera, per ogni trimestre, la graduatoria delle trasmissioni, ripartendo, tra i soggetti ammessi, il tempo effettivamente disponibile e risultante dall'apposita



comunicazione inviata preventivamente alla sede regionale della Concessionaria, in seguito alle comunicazioni intercorse tra la stessa e il Servizio Corecom.

3. Il rigetto di una domanda di accesso deve essere sempre motivato, nonché deliberato dal Comitato, e comunicato agli interessati a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o a mezzo PEC.

4. La decisione del Corecom sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati a mezzo fax o a mezzo e-mail.

Art. 6

(Deliberazione del piano trimestrale delle trasmissioni)

1. Il Corecom delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi e secondo i criteri di cui al successivo comma 3, il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della Concessionaria.

2. Ciascuna trasmissione consiste in un programma della durata concordata con la Concessionaria e, comunque, non superiore a 5'. E' consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.

3. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, il Corecom compila una graduatoria delle domande ritenute ammissibili, secondo i seguenti criteri:

a) precedenza ai soggetti che non hanno ancora usufruito delle trasmissioni dell'accesso o che abbiano partecipato in epoca remota;

b) rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel programma e attualità dell'argomento;

c) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;

d) ordine cronologico di presentazione delle domande.


4. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il piano trimestrale successivo.

5. Le domande di accesso respinte e la loro relativa motivazione sono allegate al piano trimestrale.

6. Il piano trimestrale dell'accesso è pubblicato sul sito Internet del Corecom dell'Emilia-Romagna.

4





7. La deliberazione del Corecom che approva i piani trimestrali, è trasmessa, per l'esecuzione, alla Concessionaria, sede regionale dell'Emilia-Romagna, che informa la Sottocommissione permanente per l'accesso, presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. Durante i periodi di campagna elettorale, le trasmissioni dell'accesso sono sospese e riprendono la messa in onda - sulla base delle graduatorie già predisposte - successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, in accordo con la Concessionaria.

Art. 7 (Ricorsi)

1. Avverso le deliberazioni del Corecom, riguardanti le domande di accesso radiofonico e televisivo, è ammesso ricorso in opposizione al Corecom stesso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del Corecom e deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.

3. L'esame del ricorso deve svolgersi entro 20 giorni dalla sua ricezione e concludersi con deliberazione del Comitato, in ordine alla decisione finale.


4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano trimestrale.

5. La decisione del Corecom sul ricorso è comunicata al soggetto interessato a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.

Art. 8 (Registrazione dei programmi)

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere realizzata integralmente o parzialmente con mezzi propri esterni alla Concessionaria o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, della Concessionaria.

2. Il soggetto che ha registrato il programma in proprio consegna la registrazione al Corecom entro un termine, concordato con la Concessionaria, congruo rispetto alla data di messa in onda ed idoneo a consentire al Corecom la vigilanza prevista dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro il termine indicato, il Corecom, previo



accordi con la Concessionaria, può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al soggetto interessato.

3. Se la registrazione deve realizzarsi con la collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria, quest'ultima concorda le modalità operative con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre. La Concessionaria può affidare la conduzione della trasmissione a figure professionali del Servizio radiotelevisivo pubblico (giornalisti o conduttori). E', comunque, garantita la facoltà dei soggetti ammessi di stabilire in modo autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo, in ogni caso, qualsiasi coinvolgimento della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico sul contenuto dei programmi stessi e sulle correlative responsabilità.

Art. 9

(Esecuzione del Piano trimestrale)

1. Il Corecom vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all'accesso, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 6, della legge n. 103/1975, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 10.
2. Il Corecom pone in essere tutte le azioni atte a garantire l'esecuzione del piano trimestrale approvato.
3. Per assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il Corecom, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la Concessionaria, l'attuazione del piano attraverso la realizzazione di puntate speciali dei programmi, organizzate in modo anche difforme dalle richieste dai soggetti ammessi.
4. I soggetti ammessi all'accesso radiofonico o televisivo nei piani trimestrali possono presentare al Corecom esposti o osservazioni sull'attuazione del piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.
5. Il Corecom provvede tempestivamente ad eventuali rettifiche, fissando appositi spazi nelle trasmissioni d'accesso.


Art. 10

(Sanzioni)

1. Il Corecom, se ravvisa nel programma di accesso televisivo una violazione degli impegni sottoscritti, nella domanda, dal soggetto richiedente o dal responsabile, può

6





sospendere la messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare di vigilanza l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 11


(Trattamento dei dati personali)

1. La Struttura amministrativa del Corecom effettua il trattamento, anche mediante supporti elettronici, dei dati concernenti i soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità e la trasparenza dell'accesso radiotelevisivo, ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in tutte le ipotesi disciplinate e nel rispetto dei criteri previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sostituisce integralmente, abrogandolo, il *Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (Rai)*, approvato con delibera Corecom n. 16/II/2005 del 15.07.2005 e modificato con delibera Corecom n. 15/II/2006 del 6.11.2006.



- DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI RADIOFONICHE
- DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI TELEVISIVE
(*barrare solo la voce che interessa*)

AL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
CORECOM dell'EMILIA-ROMAGNA
Viale A. Moro, 44 - 40127 BOLOGNA


.....
(*descrizione per esteso e sigla dell'organizzazione richiedente*)

facente parte di uno dei seguenti gruppi elencati dall'articolo 6 della legge n. 103/1975:

- Partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali (regionali, provinciali e comunali) (*specificare*):
.....
- Autonomie locali e loro organizzazioni associative in ambito regionale;
- Sindacati nazionali - loro articolazioni regionali;
- Confessioni religiose - loro articolazioni regionali;
- Movimenti politici - loro articolazioni regionali;
- Enti e Associazioni politiche e culturali in ambito regionale;
- Associazioni del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute in ambito regionale;
- Gruppi etnici e linguistici in ambito regionale;
- Altri gruppi di rilevante interesse sociale in ambito regionale.

con sede in
via.....cap.....
recapito telefonico
rappresentato da

(*nominativo del legale rappresentante*)



nat... a.....il.....
e residente in
via.....cap.....
tel.....fax.....
e-mail.....

nella sua qualità di

CHIEDE


Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'apposito Regolamento del CORECOM dell'Emilia-Romagna, di usufruire dell'accesso alla programmazione

- Radiofonica
- Televisiva

Caratteristiche e consistenza organizzativa dell'Ente.

Il richiedente comunica le seguenti informazioni:

1. Data di costituzione
2. Figura giuridica
(*associazione di fatto, persona giuridica, ecc.*)
3. Principali organi statutari
(*assemblee di soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, ecc.*)
4. L'attività del richiedente si svolge in ambito
 - Regionale
 - Provinciale
 - Comunale
 - Altro.....
(*specificare: es. quartiere, fabbriche, scuola, ecc.*)
5. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale
(*es. sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli, ecc.*)
.....



6. Eventuali attività editoriali

(indicare titoli e periodicità di riviste, collane di libri, pubblicazioni interne)

.....

7. Eventuali attività di formazione e di informazione

(corsi, seminari, convegni, ecc.)

.....

8. Eventuali centri di studio, ricerca, documentazione, ecc.

.....

9. Eventuali altre attività

.....

Programma proposto

10. Titolo del programma

(anche se provvisorio)


.....

11. Contenuto in sintesi

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

12. Al contenuto del programma proposto si collegano le seguenti finalità del richiedente:

- sotto il profilo sociale
- sotto il profilo politico.....
- sotto il profilo culturale
- sotto il profilo della consistenza organizzativa



13. Eventuali altri elementi del contenuto del programma

.....
.....

14. Eventuali iniziative del richiedente, in atto o in progetto, relative all'argomento che si vuole trattare

.....
.....

15. Il programma interessa, a giudizio del richiedente:

- Il pubblico in generale
- Particolari categorie di pubblico
(*indicare quali*)

.....
.....

16. La richiesta di accesso si collega a fatti specifici o manifestazioni previste?

- No
- Si

Quali.....

Periodo previsto

17. Il programma prevede in linea di massima:

- Dibattito (*numero previsto di persone*)
- Interviste
- Inchieste, documentari
- Intervento di una sola persona
- Altre forme espressive
(*specificare quali*)

Se ci sono dibattiti, interviste a richiesta, precisare se si prevede di fare esprimere:

- solo persone interne all'organizzazione richiedente

.....


anche persone esterne all'organizzazione richiedente

.....

Firma del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente*

.....

(* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido)



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL
PROGRAMMA DELL'ACCESSO RICHIESTO DA:

.....
.....

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del Regolamento per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico, l'organizzazione richiedente designa quale responsabile, agli effetti civili e penali del programma di accesso da ammettere alla trasmissione, il/la Sig./Sig.ra

.....
nat... a.....il.....
residente in
via.....cap.....


che, qui in calce, dichiara di accettare detta responsabilità.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche se qualificati come dati sensibili e dichiara altresì di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora fossero individuabili in base alla documentazione prodotta.

Firma per accettazione del responsabile del programma proposto*

.....

(* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido)



*NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO
RADIOTELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI
DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO (RAI)*

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, la richiesta deve essere indirizzata al Corecom dell'Emilia Romagna e deve contenere:

- a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione del suo legale rappresentante, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido;
- b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione, nonché l'accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione effettuata con le modalità di cui al punto a); la persona indicata al punto b) può coincidere con quella indicata al punto a);
- c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto;
- d) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
- e) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
- f) il contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua durata con riferimento alle modalità di realizzazione.

Il richiedente deve, inoltre, allegare i seguenti documenti:

- 1) copia dello Statuto dell'ente, istituto o associazione;
- 2) copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell'ente, istituto o associazione, o elementi di documentazione assimilabili;
- 3) dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno alla organizzazione dell'ente, istituto o associazione,
- 4) elenco e documentazione delle attività svolte dall'ente, istituto o associazione, in relazione al contenuto del programma proposto.

NOTA: I documenti di cui ai punti 1, 2, 4, qualora non intervengano variazioni, saranno ritenuti validi anche per eventuali successive richieste di accesso.